

Caso «30 secondi», il sindacalista che molestò la hostess: «La violenza sessuale prescinde dal tempo e il ritardo di reazione non è consenso» di Redazione Milano

La Corte d'Appello di Milano motiva la condanna nell'appello bis a un anno e due mesi: non esiste una durata minima del reato e la difesa passiva fa parte del trauma

(Fonte: <https://www.corriere.it/> 8 ottobre 2026)



La vittima Barbara D'Astolto

Chi agisce ha «l'onere di accertarsi della sussistenza» del consenso e «l'ordinamento non prevede una soglia minima di durata» della violenza sessuale, che «prescinde dal tempo». Lo sottolinea la Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della condanna a un anno e due mesi inflitta a un ex sindacalista [per violenza su Barbara D'Astolto, hostess](#), nel secondo grado bis sul noto caso dei «30 secondi».

Per i giudici, se la vittima viene colta di sorpresa, l'azione rapida integra comunque l'abuso, perché le impedisce di manifestare il proprio dissenso. **L'incredulità e il ritardo di pochi secondi nella reazione verbale**, aggiunge la Corte, non esprimono consenso ma «difesa passiva» e «disorientamento», «del tutto compatibile con il trauma subito».

Il 10 luglio di quest'anno l'ex sindacalista - che lavorava all'aeroporto di Malpensa e imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia della hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi - è stato **condannato** dalla seconda sezione penale della Corte d'Appello (collegio Manzi-Fasano-Galoppi) **dopo due assoluzioni in primo e secondo grado** e una **decisione della Cassazione di annullamento con rinvio per l'appello bis**.

Il caso aveva suscitato **polemiche** proprio perché con due sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici di primo e secondo grado, **la donna in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi e «dileguarsi»**. Poi, la Suprema Corte, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio, in cui è stata **accolta anche la linea della parte civile con l'avvocato Gionata Bonuccelli**, che rappresenta la vittima. Nelle udienze dell'appello bis, la donna aveva testimoniato ancora una volta, confermando gli abusi. Il **«ritardo nella reazione» della «vittima»**, ovvero «nella manifestazione del dissenso», aveva scritto la Cassazione motivando l'annullamento con rinvio della doppia assoluzione (la prima a Varese nel 2022), deciso nel febbraio 2025, è **«irrilevante» per la «configurazione della violenza»**. In sostanza, ciò che ha sostenuto anche il sostituto pg milanese. Nelle 31 pagine delle motivazioni la Corte ricorda, infatti, **«i principi di diritto irrinunciabili stabiliti» dalla Suprema Corte**. E chiarisce che la Cassazione ha anche «inteso correttamente ricollegare al «ritardo» nella reazione» della donna **«il fenomeno del "freezing"»,** una considerazione che ulteriormente avvalora e dimostra definitivamente un fatto già evidente in base ad un ragionamento».

I fatti risalgono al marzo 2018 quando la donna si era rivolta al sindacalista per una vertenza e durante quell'incontro, stando alle indagini, sono avvenute le molestie e gli abusi. I giudici hanno anche riconosciuto a carico dell'imputato una provvisoria di risarcimento a favore della 49enne di 10 mila euro.